

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026.

Accertamento della sospensione del sig. Michele Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana. (26A01731). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026.

Accertamento della sospensione del sig. Giovanni Zannini dalla carica di consigliere regionale della Campania. (26A01732). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 31 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Aceto balsamico di Modena». (26A01720). Pag. 2

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 31 marzo 2026.

Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmato per l'anno 2025. (26A01733). Pag. 4

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2024 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 7/2026). (26A01721). Pag. 5



DELIBERA 29 gennaio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2024 riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. (Delibera n. 2/2026). (26A01722)..... *Pag.* 11

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERA 26 marzo 2026.

Modifiche al regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 233). (26A01734)..... *Pag.* 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Tekvas». (26A01711)..... *Pag.* 16

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bosentan, «Bosentan Accordpharma». (26A01712)..... *Pag.* 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Borghes». (26A01713)..... *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Snaptag». (26A01714)..... *Pag.* 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di furosemide e spironolattone, «Lasitone». (26A01715)..... *Pag.* 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Ever Pharma». (26A01716)..... *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Depakin» e «Depamide» (26A01717)..... *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato (metotrexato sodico), «Methotrexate». (26A01718)..... *Pag.* 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido fusidico e betametasona, «Imafusin». (26A01735)..... *Pag.* 21

Banca d'Italia

Nomina di commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione di BFF Bank S.p.a. (26A01737)..... *Pag.* 22

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Pane Coccoi» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (26A01709)..... *Pag.* 22

Proposta di modifica, dell'Unione, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Toscano» o «Toscana». (26A01719)..... *Pag.* 25

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società ASPM Soresina Servizi S.r.l., nel Comune di S. Stefano di Sessano. (26A01710)..... *Pag.* 26

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2026 (26A01739)..... *Pag.* 26

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2026 (26A01740)..... *Pag.* 27

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2026 (26A01741)..... *Pag.* 27



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 marzo 2026 (26A01742) Pag. 28

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 marzo 2026 (26A01743) Pag. 28

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente religioso di confessione buddhista denominato «Fondazione Il Cerchio - Istituto per la diffusione della religione buddhista zen», in Berce- to. (26A01738) Pag. 29

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (anno 2026). (26A01736) Pag. 29





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026.

Accertamento della sospensione del sig. Michele Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota n. CSRS-184-P-4.37.4.2 del 4 marzo 2026 con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha inviato copia dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta con la quale è stata applicata la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Michele Mancuso, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, in relazione al reato di cui all'art. 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, il quale prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, tra l'altro, quando è disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato che l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari è stata emessa il 14 febbraio 2026 e che, pertanto, la sospensione decorre da tale data;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché di quelli delegati ai Ministri senza portafoglio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2026 è accertata la sospensione del sig. Michele Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

2. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura cautelare di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Roma, 27 marzo 2026

*p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

26A01731

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2026.


Accertamento della sospensione del sig. Giovanni Zannini dalla carica di consigliere regionale della Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota n. 90597 del 4 marzo 2026 con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, la Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale Governo ha inviato copia dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nella Regione Campania e nelle regioni limitrofe confinanti, ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania, in relazione al reato di cui all'art. 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), in relazione al reato continuato ed in concorso con altri di cui all'art. 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) del codice penale e in relazione al reato continuato ed in concorso con altri di cui all'art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, il quale prevede la sospensione di diritto dalle cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, tra l'altro, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura penale;



Rilevato che l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura del divieto di dimora è stata emessa il 24 febbraio 2026 e che, pertanto, la sospensione decorre da tale data;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché di quelli delegati ai Ministri senza portafoglio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto a decorrere dal 24 febbraio 2026 è accertata la sospensione del sig. Giovanni Zannini dalla carica di consigliere regionale della Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

2. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura cautelare di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Roma, 27 marzo 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

26A01732

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 31 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Aceto balsamico di Modena».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.


Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette



(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999, in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (CE) n. 583 della Commissione del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 175 del 5 luglio 2009, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2014, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Aceto balsamico di Modena»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «aceti di vino» nella filiera «elaboratori» individuata all'art. 4, lettera h), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena IGP per mezzo di posta elettronica certificata in data 6 febbraio 2026 (prot. MASAF n. 59177 del 6 febbraio 2026) e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla IGP «Aceto balsamico di Modena», CSQA Certificazioni S.r.l., con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 6 febbraio 2026 (prot. MASAF n. 57911 del 6 febbraio 2026), nonché di informazioni integrative fornite per mezzo di posta elettronica certificata da CSQA Certificazioni S.r.l. in data 2 marzo 2026 (prot. MASAF n. 101084 del 2 marzo 2026);


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Aceto balsamico di Modena»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 dicembre 2016, n. 90620, al Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena IGP, con sede legale in Modena, c/o Camera di commercio di Mo-



dena in via Ganaceto n. 134, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Aceto balsamico di Modena».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 20 gennaio 2014, n. 90620 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01720

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 marzo 2026.

Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmato per l'anno 2025.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede l'applicazione del prezzo chiuso ai lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi, stabilendo che tale percentuale è fissata annualmente, entro il 31 marzo, con decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici che, all'art. 216, comma 27-ter, dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in

corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Considerato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, secondo cui ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in corso di esecuzione, continua ad applicarsi la disciplina già contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici, adottato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, e in particolare l'art. 226, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 5088/06, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - previsto dall'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006 deve essere emanato annualmente anche qualora la percentuale di aumento necessaria per l'operatività dell'istituto del prezzo chiuso non risulti superata;

Visti i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, i documenti programmatici e i dati ISTAT, dai quali risultano per l'anno 2025, le seguenti variazioni percentuali in media d'anno: tasso di inflazione programmato = 1,6; prezzi al consumo F.O.I. esclusi i tabacchi = 1,4; scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato = - 0,2;

Decreta:

Art. 1.


Nell'anno 2025 non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2026

Il Ministro: SALVINI

26A01733



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2024 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 7/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile

1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 e, in particolare, l'art. 4 il quale:

a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

b) al comma 1-bis prevede che l'assegnazione annuale del contributo è effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;



Considerato che il medesimo comma 1-*bis* del citato art. 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale, tra l'altro, stabilisce che in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'art. 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'art. 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori e che a decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22 del medesimo art. 1;

Considerato, altresì, che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2003, e che tali risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno;

Visti l'art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e l'art. 3, comma 12-*novies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che hanno disposto per l'anno 2024, rispettivamente, una riduzione di euro 105.581.278,31 e di euro 45.000.000 all'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è stata, pertanto, conseguentemente rideterminata per l'annualità di riferimento in euro 249.418.721,69, di cui 15 milioni di euro destinati alle sopra indicate misure di compensazione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucle-

are esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014 dispone che le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti;

Visto il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni e i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 è divenuto operativo l'ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano già posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», come modificata dall'art. 41, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con cui il Ministero della transizione ecologica è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la nota prot. n. 31318 del 2 dicembre 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito MASE, ha trasmesso al DIPE la proposta di ripartizione, per l'anno 2024, delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare corredata della relativa documentazione istruttoria comprensiva della relazione predisposta dall'ISIN nell'ottobre 2025 posta a base della proposta medesima;

Vista la medesima nota prot. n. 31318 del 2 dicembre 2025 con la quale il Capo di Gabinetto del MASE ha, altresì, trasmesso al DIPE:

il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 dicembre 2025 repertoriato al n. 434, di ripartizione delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare per l'annualità 2024;

la nota prot. n. 60452 del 13 novembre 2025 con la quale la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ha comunicato che gli importi accreditati alla medesima, ai sensi del citato art. 1, commi 20 e 22, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, per il finanziamento delle attività nucleari residue e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, relativamente all'annualità 2024, risultano pari a circa 249 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro allocati al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale;

Vista la nota prot. n. 8585 del 16 gennaio 2026 con la quale il Capo di Gabinetto del MASE ha integrato la documentazione trasmessa al DIPE con la citata nota del 2 dicembre 2025, allegando il decreto del Capo del Dipartimento Energia del MASE del 22 febbraio 2024, n. 21, di impegno e contestuale trasferimento in favore della CSEA delle somme di cui al citato art. 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per l'esercizio finanziario 2024;

Considerato che con il citato decreto del 2 dicembre 2025 è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2024, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Vista, altresì, la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT aggiornati al 2024, per la determinazione del parametro relativo alle superfici interessate, e i dati ISTAT sulle Sezioni di censi-

mento relativi al 2021 per la determinazione del parametro sulla popolazione residente all'interno delle superfici interessate;

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;


Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che il regolamento sopra citato, anche ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE prot. 920-P del 29 gennaio 2026 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;



Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2024, pari a 15.000.000,00 euro sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo i dati ISTAT aggiornati al 2024 per la determinazione del parametro relativo alle superfici interessate, e i dati ISTAT sulle Sezioni di censimento relativi al 2021, per la determinazione del parametro sulla popolazione residente all'interno delle superfici interessate.

2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3:

gli enti locali comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i CUP degli interventi in conto capitale ovvero le spese correnti ad essi funzionali ai fini dell'espletamento, da parte del medesimo Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da concludersi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i predetti termini;

concluse le verifiche di cui al punto precedente, il suddetto Ministero autorizza CSEA all'erogazione delle risorse agli enti beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3.

3. Modalità di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato.

3.2. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullità dei relativi atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali indicano le spese correnti ad essi funzionali e danno notizia, con periodicità annuale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, con particolare riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone il CUP, la presente delibera di assegnazione delle risorse, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale e le spese correnti ad essi funzionali. Il monitoraggio dei progetti di investimento avviene attraverso il sistema informativo previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011 da parte dei soggetti titolari dei CUP. Le informazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate dagli enti locali sui propri siti istituzionali sono coerenti e verificate con i dati presenti sul predetto sistema di monitoraggio.

3.3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2027, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le informazioni concernenti l'attività di relazione a questo Comitato e quelle relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche sulla base dei dati presenti sul sistema di cui al punto 3.2, soprattutto per quel che concerne l'avanzamento dei pagamenti relativi agli interventi.

3.4. Le risorse non erogate dalla CSEA agli enti beneficiari che non hanno provveduto a comunicare quanto previsto dal punto 2.4., entro il termine ultimo di cui al punto 3.3., sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per rimanere ivi acquisite.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti 27 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 219




Tabella riparto compensazioni anno 2024

Impianti	Quota spettante al sito anno 2024 %	Importo spettante al sito anno 2024	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2024 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2024 €
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	31,4187	4.712.805,00	Comune di Saluggia (VC)	15,709350	2.356.402,50
			Provincia di Vercelli	7,854675	1.178.201,25
			Comune di Cigliano (VC)	0,783913	117.586,95
			Comune di Crescentino (VC)	2,241039	336.155,85
			Comune di Lamporo (VC)	0,326135	48.920,25
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,627601	244.140,15
			Comune di Rondissone (TO)	0,579425	86.913,75
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,752648	112.897,20
Centrale "Enrico Fermi"	10,3797	1.556.955,00	Comune di Trino (VC)	5,189850	778.477,50
			Provincia di Vercelli	2,594925	389.238,75
			Comune di Camino (AL)	0,348366	52.254,90
			Comune di Costanzana (VC)	0,343091	51.463,65
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,465444	69.816,60
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,031391	4.708,65
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,460566	69.084,90
			Comune di Palazzolo Verellese (VC)	0,378584	56.787,60
Centrale di Latina	11,8669	1.780.035,00	Comune di Latina (LT)	5,933450	890.017,50
			Provincia di Latina	2,966725	445.008,75
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,344786	201.717,90
			Comune di Nettuno (RM)	1,621939	243.290,85
Centrale di Caorso	9,7319	1.459.785,00	Comune di Caorso (PC)	4,865950	729.892,50
			Provincia di Piacenza	2,432975	364.946,25
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,290127	43.519,05
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,257372	38.605,80
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,430742	64.611,30
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,694297	104.144,55
			Comune di Piacenza (PC)	0,411152	61.672,80
			Comune di Pontenure (PC)	0,117828	17.674,20
Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,231457	34.718,55			



Impianti	Quota spettante al sito anno 2024 %	Importo spettante al sito anno 2024	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2024 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2024 €
Centrale del Garigliano	10,2571	1.538.565,00	Comune di Sessa Aurunca (CE)	5,128550	769.282,50
			Provincia di Caserta	2,564275	384.641,25
			Comune di Castelforte (LT)	0,436661	65.499,15
			Comune di Cellole (CE)	0,613022	91.953,30
			Comune di Galluccio (CE)	0,009493	1.423,95
			Comune di Minturno (CE)	0,912403	136.860,45
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,034929	5.239,35
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,000078	11,70
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,557689	83.653,35
Impianto ITREC	10,5097	1.576.455,00	Comune di Rotondella (MT)	5,254850	788.227,50
			Provincia di Matera	2,627425	394.113,75
			Comune di Nova Siri (MT)	0,770615	115.592,25
			Comune di Policoro (MT)	1,595562	239.334,30
			Comune di Tursi (MT)	0,261248	39.187,20
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	7,3406	1.101.090,00	Roma Capitale	3,670300	550.545,00
			Città metropolitana di Roma Capitale	1,835150	275.272,50
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,080194	162.029,10
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,055860	8.379,00
			Comune di Fiumicino (RM)	0,275353	41.302,95
			Comune di Formello (RM)	0,423743	63.561,45
EURATOM CCR Ispra	6,7451	1.011.765,00	Comune di Ispra (VA)	3,372550	505.882,50
			Provincia di Varese	1,686275	252.941,25
			Comune di Angera (VA)	0,452560	67.884,00
			Comune di Belgirate (VB)	0,108012	16.201,80
			Comune di Brebbia (VA)	0,222453	33.367,95
			Comune di Cadrezzate con Osmate (VA)	0,216831	32.524,65
			Comune di Lesa (NO)	0,259010	38.851,50
			Comune di Ranco (VA)	0,136919	20.537,85
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,290490	43.573,50
Impianto Bosco Marengo	1,7503	262.545,00	Comune di Bosco Marengo (AL)	0,875150	131.272,50
			Provincia di Alessandria	0,437575	65.636,25
			Comune di Alessandria (AL)	0,112362	16.854,30
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,021812	3.271,80
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,014463	2.169,45
			Comune di Fresonara (AL)	0,008784	1.317,60
			Comune di Frugarolo (AL)	0,031516	4.727,40
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,148309	22.246,35
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,051169	7.675,35
			Comune di Predosa (AL)	0,005332	799,80
			Comune di Tortona (AL)	0,043828	6.574,20
	100	15.000.000,00	TOTALI	100	15.000.000,00



DELIBERA 29 gennaio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2024 riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. (Delibera n. 2/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al «CIPE» deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, i commi 34 e 34-*bis* dell'art. 1 il quale prevede, tra l'altro, che il CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito anche FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Vista la medesima legge n. 662 del 1996, che all'art. 1, comma 40, prevede, tra l'altro, che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie della quota di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe *a*) e *b*), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, trattenga a titolo di sconto, una quota sull'importo al lordo dei *ticket* e al netto dell'IVA del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, fissando quote percentuali di sconto crescenti al crescere del prezzo;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021», la quale stabilisce all'art. 1, comma 551, che alle farmacie con un fatturato annuo



in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a 150.000 euro non si applicano le percentuali di sconto obbligatorio previste dal suddetto art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, e dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto, altresì, che il comma 552, dell'art. 1, della citata legge n. 145 del 2018, quantifica gli oneri derivanti dall'esenzione degli sconti obbligatori di cui al precedente comma 551, in misura pari a euro 4.000.000 e stabilisce, altresì, che a decorrere dall'anno 2019 a tali oneri si provveda mediante il finanziamento di cui al citato art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 dicembre 2019 (rep. atti n. 209/CSR) concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 e, in particolare, la scheda 1 «Fabbisogno del servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali», la quale prevede che «Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del Riparto del fabbisogno sanitario *standard* all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili»;

Considerato che, in coerenza con quanto disposto con la citata Intesa n. 209 del 2019 della Conferenza Stato-regioni, le risorse relative all'anno 2024 sono ripartite, a titolo di acconto, in base ai dati relativi all'anno 2021 e che nello stesso riparto verranno effettuati i conguagli delle somme erogate in acconto relativa all'annualità 2021 di cui alla delibera CIPESS 14 aprile 2022, n. 16;

Visto l'Accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2024, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 28 novembre 2024 (Rep. atti n. 231/CSR);

Vista la delibera CIPESS 19 dicembre 2024, n. 89, concernente le assegnazioni alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2024 che, al punto 2), lettera k), vincola euro 4.000.000 destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della citata legge n. 145 del 2018, al finanziamento di quanto disposto dall'art. 1, comma 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150.000;


Vista l'Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025 (Rep. Atti n. 247/CSR);

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota dell'Ufficio di Gabinetto n. 36045-P del 30 dicembre 2025, concernente il riparto tra le regioni, per l'anno 2024, della somma di 4.000.000 di euro accantonata per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 150.000 euro;

Considerato che con la suddetta proposta, ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse così come previsto nel Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare nella scheda 1, si è provveduto a ripartire, a titolo di acconto, le somme in base ai dati utilizzati relativi all'anno 2021, salvo poi i necessari conguagli da effettuarsi nella proposta di riparto relativa all'anno 2025 e, contestualmente, nello stesso riparto vengono effettuati i conguagli delle somme erogate in acconto relative all'annualità 2021 di cui alla delibera CIPESS n. 16 del 2022;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;



Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente di questo stesso Comitato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE prot. 920-P del 29 gennaio 2026 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. In attuazione dell'art. 1, commi 551 e 552, della legge n. 145 del 2018, richiamata nelle premesse, la somma di euro 4.000.000, a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2024, è ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana come da tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. La somma di cui al punto 1, destinata al finanziamento per la copertura degli oneri sostenuti dai sistemi sanitari regionali per la mancata applicazione delle percentuali di sconto obbligatorio a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, inferiore a 150.000 euro, è posta a carico del Fondo sanitario nazionale e corrisponde alla medesima somma accantonata, a tale scopo, da questo Comitato, con delibera CIPESS 19 dicembre 2024, n. 89, punto 2, lettera k, e concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2024.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti 27 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 217




ALLEGATO

FSN 2024 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 150.000 euro

REGIONI	Conguaglio			Assegnazione in acconto 2024				IMPORTO ATTRIBUITO ANNO 2024 (**)
	Somme in acconto Riparto 2021 (Delibera CIPESS n.16 del 2022)	Riparto definitivo 2021	Conguaglio totale	Riparto in Acconto 2024 (su dati 2021)	Compartecipazione Regione Siciliana (49,11%)	Riparto compartecipazione Regione Siciliana	Assegnazione anno 2024	
	a	b	c = b-a	d	e	f	g = d+e+f	h = c+g
PIEMONTE	309.635,57	429.551,11	119.915,54	417.608,47		11.942,64	429.551,11	549.466,65
LOMBARDIA	690.338,77	413.688,69	-276.650,08	402.187,07		11.501,62	413.688,69	137.038,61
VENETO	403.414,97	464.393,44	60.978,47	451.482,09		12.911,35	464.393,44	525.371,91
LIGURIA	299.255,99	309.654,29	10.398,30	301.045,09		8.609,20	309.654,29	320.052,59
EMILIA ROMAGNA	606.408,42	687.495,42	81.087,00	668.381,25		19.114,16	687.495,41	768.582,41
TOSCANA	269.992,48	280.323,44	10.330,96	272.529,72		7.793,72	280.323,44	290.654,40
UMBRIA	41.233,02	31.358,44	-9.874,58	30.486,60		871,85	31.358,45	21.483,87
MARCHE	145.671,70	159.491,15	13.819,45	155.056,88		4.434,27	159.491,15	173.310,60
LAZIO	156.731,47	317.818,87	161.087,40	308.982,67		8.836,19	317.818,86	478.906,26
ABRUZZO	160.002,24	137.577,01	-22.425,23	133.752,02		3.825,00	137.577,02	115.151,79
MOLISE	73.401,84	92.233,41	18.831,57	89.669,08		2.564,33	92.233,41	111.064,98
CAMPANIA	255.465,81	202.165,22	-53.300,59	196.544,50		5.620,72	202.165,22	148.864,63
PUGLIA	198.681,84	167.893,36	-30.788,48	163.225,49		4.667,87	167.893,36	137.104,88
BASILICATA	33.991,88	43.844,62	9.852,74	42.625,62		1.218,99	43.844,61	53.697,35
CALABRIA	233.044,55	150.497,43	-82.547,12	146.313,21		4.184,22	150.497,43	67.950,31
SICILIA (*)	122.729,46	112.014,10	-10.715,36	220.110,24	-108.096,14		112.014,10	101.298,74
TOTALI (**)	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	-108.096	108.096	4.000.000	4.000.000

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11 per cento della propria quota spettante, ai sensi dell'articolo 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006. La regione compartecipa per 108.096,14 euro

(**) Totali arrotondati all'unità di euro



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 26 marzo 2026.

Modifiche al regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 233).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, Presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «regolamento»);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (di seguito «codice»);

Visto il regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (delibera n. 98 del 4 aprile 2019 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2019 - disponibile su www.gdpd.it doc. web n. 9107633);

Visto il regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali (delibera n. 99 del 4 aprile 2019 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 9 maggio 2019 - disponibile su www.gdpd.it doc. web n. 9107640);

Considerato che il regolamento n. 1/2019 stabilisce, tra i principi generali, che l'Autorità, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa demandati dalla normativa vigente e dalla disciplina comunque rilevante in materia di trattamento dei dati personali, ispira la propria azione a principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità, adeguatezza e imparzialità e che, a tal fine, tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché delle risorse disponibili;

Tenuto conto che il Garante, in conformità a quanto stabilito dal regolamento n. 1/2019, fornisce, anche attraverso gli obiettivi programmatici, le linee di priorità delle unità organizzative preposte alla trattazione degli affari giuridici a rilevanza esterna, in particolare tramite le programmazioni semestrali dell'attività;

Visto l'art. 4, comma 3, del regolamento n. 1/2019 il quale prevede che «Nei casi in cui la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento, di cui all'articolo 14, comma 5, del presente regolamento, il collegio, con propria deliberazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può delegare il segretario generale ovvero il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ad adottare il provvedimento correttivo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del RGPD.»;

Visto l'art. 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento il quale prevede che l'Autorità ha il potere di rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento medesimo;

Visto l'art. 14, comma 5, del regolamento n. 1/2019 in base al quale «Quando la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare o del responsabile del trattamento, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente informa l'istante, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, del RGPD, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo ove ne ricorrano i presupposti»;

Ritenuto necessario, per assicurare maggiore tempestività ed efficacia nella trattazione degli affari di propria competenza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento n. 1/2019, delegare il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ad adottare il provvedimento correttivo di cui all'art. 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento nei casi in cui la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento;


Ritenuto opportuno che non rientrino nell'ambito della delega in questione i trattamenti di dati personali:

attinenti al settore giornalistico oppure ai diritti politici e sindacali;

effettuati da titolari o da responsabili del trattamento con fatturato annuo superiore a 500.000 euro;

effettuati da Ministeri, regioni e province autonome, ASL e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Ritenuto altresì necessario che il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente informi il collegio, per il tramite del segretario generale, in ordine allo svolgimento delle attività delegate, nell'ambito del rapporto informativo di cui all'art. 36 del regolamento n. 1/2019;



Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento n. 1/2019, delega il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ad adottare il provvedimento correttivo di cui all'art. 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento nei casi in cui la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti oppure tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento.

Non sono oggetto della delega in questione i trattamenti di dati personali:

attinenti al settore giornalistico oppure ai diritti politici e sindacali;

effettuati da titolari o da responsabili del trattamento con fatturato annuo superiore a 500.000 euro;

effettuati da Ministeri, regioni e province autonome, ASL e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Dispone che il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente informi il collegio, per il tramite del segretario generale, in ordine allo svolgimento delle attività delegate, nell'ambito del rapporto informativo di cui all'art. 36 del regolamento n. 1/2019.

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento n. 1/2019.

Roma, 26 marzo 2026

Il Presidente e relatore
STANZIONE

Il segretario generale
MONTUORI

26A01734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Tekvas».

Estratto determina AAM/PPA N. 179/2026 del 27 marzo 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale TEKVAS anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C. n. 045177058 - «5 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q72);

A.I.C. n. 045177060 - «5 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q74);

A.I.C. n. 045177072 - «10 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q7J);

A.I.C. n. 045177084 - «10 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q7W);

A.I.C. n. 045177096 - «20 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q88);

A.I.C. n. 045177108 - «20 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q8N);

A.I.C. n. 045177110 - «40 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q8Q);

A.I.C. n. 045177122 - «40 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2Q92);

Principio attivo: rosuvastatina

Codice pratica: N1B/2026/60

Titolare A.I.C.: GENETIC S.p.a., codice fiscale n. 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via G. della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio, SA, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01711


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bosentan, «Bosentan Accord-pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 68 del 12 marzo 2026

Codice pratica: MCA/2023/380.

Procedura europea n. DE/H/7975/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BOSENTAN ACCORDPHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo



(FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll De Barcelona, s/n, Edifici Est, 6° Planta, 08039, Barcelona, Spagna;

confezione:

«32 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 052345016 (in base 10) IKXG5S (in base 32);

principio attivo: bosentan;

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare B.V. - Winthontlaan 200, Utrecht, 3526 KV, Paesi Bassi;

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. - ul. Lutomierska 50, Pabianice, Lodzkie, 95-200, Polonia;

Accord Healthcare single member S.A. - 64th Km National Road Athens, Lamia, Schimatari, 32009, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 10 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01712



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Borghes».

Estratto determina AAM/PPA n. 178/2026 del 27 marzo 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale BORGHES anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C. n.: 045176056 - «5 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P7S);

A.I.C. n.: 045176068 - «5 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P84);

A.I.C. n.: 045176070 - «10 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P86);

A.I.C. n.: 045176082 - «10 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P8L);

A.I.C. n.: 045176094 - «20 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P8Y);

A.I.C. n.: 045176106 - «20 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P9B);

A.I.C. n.: 045176118 - «40 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P9Q);

A.I.C. n.: 045176120 - «40 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2P9S).

Principio attivo: rosuvastatina.

Codice pratica: N1B/2026/59.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in - via G. Della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio, SA, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01713

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Snaptag».

Estratto determina AAM/PPA n. 177/2026 del 27 marzo 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale SNAPTAG anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 045175054 - «5 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2N8G);

A.I.C.: 045175066 - «5 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2N8U);

A.I.C.: 045175078 - «10 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2N96);

A.I.C.: 045175080 - «10 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2N98);

A.I.C.: 045175092 - «20 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2N9N);

A.I.C.: 045175104 - «20 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2NB0);

A.I.C.: 045175116 - «40 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2NBD);

A.I.C.: 045175128 - «40 mg compressa rivestita con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C2NBS).

Principio attivo: rosuvastatina.

Codice pratica: N1B/2026/58.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26, 84083 - Castel San Giorgio, SA, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.


Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01714



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di furosemide e spironolattone, «Lasitone».

Estratto determina AAM/PPA n. 183/2026 del 27 marzo 2026

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale LASITONE per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 023770011 - «25 mg + 37 mg capsule rigide» - 20 capsule.

Variazione: tipo II, C.I.4 – aggiornamento delle informazioni sul prodotto, modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per l'aggiunta delle informazioni concernenti l'interazione tra mitotano e spironolattone.

Codici procedura europea: AT/H/xxxx/WS/0458.

Codice pratica: VN2/2025/205.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01715

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Ever Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 70 del 16 marzo 2026

Codice pratica: AIN/2025/318.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELTROMBOPAG EVER PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ever Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Riccardo Gigante n. 4, 00143, Roma, Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051948014 (in base 10) 1KKBHG (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PV - A.I.C. n. 051948026 (in base 10) 1KKBHU (in base 32).

Principio attivo: eltrombopag.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Actavis Ltd. BLB015, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.


Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01716

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Depakin» e «Depamide»

Estratto determina AAM/PPA n. 151/2026 del 20 marzo 2026

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VN2/2024/202;

DEPAKIN e DEPAMIDE;

procedura: NL/H/xxxx/WS/988;

variazione: tipo II, C.I.4 – modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiornare le informazioni di sicurezza relativamente al rischio di nascita con peso inferiore rispetto all'età gestazionale. Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 4.6 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

La procedura prevede contestualmente l'approvazione del *Risk Management Plan* (RMP versione 10.1);

VN2/2024/229;

DEPAKIN;

procedura NL/H/xxxx/WS/1001;

variazione: tipo II, C.I.z – armonizzazione tra gli Stati membri del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Depakin» polvere e solvente per soluzione per infusione.

La variazione comporta la modifica del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Depakin» polvere e solvente per soluzione per infusione.

Modifiche formali sono apportate ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8.

Il foglio illustrativo è aggiornato di conseguenza.

La procedura non ha impatto sulle altre forme e dosaggio di «Depakin», né sulle etichette.

Codici procedura europea: NL/H/xxxx/WS/988, NL/H/xxxx/WS/1001.

Codici pratica: VN2/2024/202, VN2/2024/229.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01717

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato (metotrexato sodico), «Methotrexate».

Estratto determina AAM/PPA n. 175/2026 del 27 marzo 2026

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni relativamente al medicinale METHOTREXATE (A.I.C. n. 019888) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 019888066 «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flacone.

Variazione di tipo II n. B.II.b.1.c - Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per medicinali biologici/immunologici, o forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi: Hospira Australia Pty Ltd (HAPL) 1-5, 7-23 and 25-39 Lexia Place, Mulgrave VIC 3170 Australia.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.1.a - Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario: Hospira Australia Pty Ltd (HAPL) 1-5, 7-23 and 25-39 Lexia Place, Mulgrave VIC 3170 Australia.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.2.c.1 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione di un fabbricante responsabile dell'importazione e del rilascio dei lotti - Escluso il controllo dei lotti: Pfizer Service Company BV, Hermeslaan 11, 1932 Zaventem, Belgio.



Variazione di tipo IA n. B.II.b.2.a Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione di un fabbricante responsabile del controllo dei lotti: Hospira Australia Pty Ltd (HAPL) 1-5, 7-23 and 25-39 Lexia Place, Mulgrave VIC 3170 Australia.

Variazione di tipo II n. B.II.b.3.b Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

Variazione di tipo II n. B.II.b.3.e - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - aumento del sovradosaggio utilizzato per il principio attivo.

Variazione di tipo II n. B.II.a.3.b.2 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale.

Variazione di tipo IB n. B.II.a.3.b.z - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.4.z - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito.

Variazione di tipo II n. B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - altre modifiche.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.1.z - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo IB n. B.II.d.1.a - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - restringimento dei limiti di specifica.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo II n. B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo II n. B.II.d.1.z - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo II n. B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Variazione di tipo IB n. B.II.f.1.d - Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito - non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Variazione di tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione della durata di conservazione del prodotto finito - trenta mesi.

Variazione di tipo II n. B.II.e.1.b.2 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: aggiunta della capsula in plastica tipo «flip - off» e per il flacone da 500 mg/20 ml flacone di vetro tipo I con protezione di plastica trasparente termoretraibile (flaconcino Onco-tain®).

Il *grouping* di variazioni ha impatto sulla descrizione della confezione A.I.C. n. 019888066 che viene modificata

da:

A.I.C.: 019888066 «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 10 ml,

a:

A.I.C.: 019888066 «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flacone Onco-Vial da 10 ml.

Sono altresì modificati i paragrafi n. 6.3, 6.4 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i paragrafi n. 5 e 6 del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2024/15.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina, LT, Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01718

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido fusidico e betametasona, «Imafusin».

Estratto determina AAM/A.I.C. n 67 dell'11 marzo 2026

Codice pratica: MCA/2023/303.

Procedura europea n. IE/H/1304/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IMAFUSIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Bailleul S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Lussemburgo (LU).

Confezioni:

«20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al da 5 g - A.I.C. n. 052463015 (in base 10) 1L11F7 (in base 32);

«20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al da 15 g - A.I.C. n. 052463027 (in base 10) 1L11FM (in base 32);



«20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al da 30 g - A.I.C. n. 052463039 (in base 10) 1L11FZ (in base 32);

«20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al da 60 g - A.I.C. n. 052463041 (in base 10) 1L11G1 (in base 32).

Principi attivi: acido fusidico e betametasona.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Kymos, S.L. Ronda de Can Fatjo, 7B (Parque Tecnológico del Vallès) Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 5 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01735

BANCA D'ITALIA

Nomina di commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione di BFF Bank S.p.a.

La Banca d'Italia, con provvedimento n. 670024 del 27 marzo 2026, ha disposto, ai sensi dell'art. 75-*bis* del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) la nomina del prof. avv. Raffaele Lener e del dott. Francesco Fioretto in qualità di commissari in temporaneo affiancamento (CTA) al consiglio di amministrazione di BFF Bank S.p.a., con decorrenza dal 28 marzo 2026.

26A01737

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Pane Coccoi» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Pane Coccoi» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore Pane Coccoi IGP e a seguito della riunione di pubblico accertamento, provvede, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella



Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti uno o più di questi elementi:

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista all'art. 10 dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«PANE COCCOI»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Pane Coccoi» è riservata al pane prodotto nel territorio di cui all'art. 3 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo, il «Pane Coccoi», presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e merceologiche:

.1 Caratteristiche sensoriali

Aspetto e consistenza	Crosta esterna croccante, sonoro nella frattura manuale e durante le prime masticazioni. Mediamente consistente e croccante con asperità nelle screpolature. Si potrebbe trovare della semola sparsa, più o meno tostata, in corrispondenza dei tagli. L'interno è una mollica solubile a pasta fitta e porosa, morbida e vellutata.
Colore	Tonalità dal bianco avorio al giallo ambrato.
Odore	Tostato: composti odorosi associati alla cottura del pane percepito sulla crosta
Gusto	Dolce e sapido: sapore percepito durante la masticazione, associato alla presenza della semola e del sale.

.2 Caratteristiche merceologiche

Forma	Il pane si presenta in diverse varianti sia come forme che come pezzature. Le decorazioni sono più o meno complesse a seconda dell'estro del panificatore che le realizza e dell'occasione di consumo. L'elemento comune a tutti e di immediata individuabilità è la sforbiciatura che genera pitzus o biccoss assimilabili a cornetti e/o merletti frutto delle operazioni di taglio effettuate manualmente con coltello, forbici o rotella dentata.
Peso	Da g 30 a g 1000 per pezzo

Art. 3.

Zona di produzione

I confini della zona di produzione del «Pane Coccoi» corrispondono ai limiti amministrativi della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Di seguito vengono illustrate le principali fasi del processo produttivo del «Pane Coccoi».

Caratteristiche delle materie prime

Le materie prime utilizzate per la produzione del «Pane Coccoi» sono le seguenti:

- sfarinati di grano duro;
- acqua;
- lievito naturale;
- sale marino.

È facoltativo l'uso di uno o più uova intere con guscio di gallina o uno o più uova intere con guscio, di quaglia, in alternativa uva sultanina, in alternativa mandorle senza guscio per i decori.

Le dosi e le percentuali degli ingredienti (acqua, lievito naturale e sale) sono indicate in percentuale e riferite al peso totale degli sfarinati utilizzati che è pari a 100:

Ingrediente	
Sfarinati di grano duro	100
Lievito naturale	Quanto basta
Acqua	Quanto basta
Sale	Quanto basta

Fasi del processo produttivo

La preparazione del «Pane Coccoi» è distinta nelle seguenti fasi:
pre-impasto per la preparazione del lievito naturale per impasti indiretti;
impastamento;
preparazione pastoni e cilindatura;
formatura;
decorazione e sforbiciatura;
lievitazione;
sforbiciatura e cottura;
confezionamento.



La panificazione del «Pane Coccoi» può avvenire con metodo diretto o indiretto. Con il sistema di lavorazione diretto non si esegue il pre-impasto e si integra il lievito naturale direttamente durante le fasi di impastamento. Il lievito non dovrà essere a contatto diretto con il sale.

Con il sistema indiretto, la pasta del lievito naturale viene preparata precedentemente alle operazioni di impastamento e si integra totalmente durante le fasi di impastamento. Anche con questo procedimento il lievito non dovrà essere a contatto diretto con il sale.

La lievitazione con impasto diretto avviene attraverso l'utilizzo di lievito naturale. Non è ammesso l'utilizzo di lievito chimico (es. bicarbonato e tartarato di sodio). È ammesso il lievito di birra. Il lievito potrà essere impiegato in forma fresca o in forma secca o granulare o polverulenta.

Pre-impasto per la preparazione del lievito naturale per il metodo indiretto

Prima dell'impasto, viene preparata una porzione di sfarinato con acqua tiepida e lievito naturale da conferire in un secondo momento nell'impasto. Il preimpasto viene lasciato a maturare e riposare a temperatura ambiente.

L'impastamento

Gli sfarinati vengono miscelati con acqua e sale e lavorati gradualmente, a mano o con l'ausilio di macchine impastatrici. Successivamente viene aggiunto il pre-impasto (se il sistema utilizzato è indiretto), in alternativa si aggiunge il lievito naturale scelto (se il sistema utilizzato è diretto). L'omogeneizzazione prosegue fino al raggiungimento della consistenza desiderata.

Preparazione dei pastoni e cilindratura

L'impasto viene diviso in pastoni del peso desiderato.

Successivamente i pastoni vengono sottoposti a cilindratura o a lavorazione manuale. In questa operazione la massa della pasta dall'aspetto aspro e grumoso viene trasformata in una grossa sfoglia di ampio spessore, dall'aspetto omogeneo, liscio e vellutato al tatto.

La formatura

La formatura consiste nella prima messa in forma della pasta

L'impasto viene diviso in pezzi che possono variare dai 30 g ai 1000 g, solitamente con uno strumento tagliente di metallo o plastica (spatola, coltello, forbici o rotella dentata). La singola porzione di pasta viene di seguito lavorata manualmente fino ad acquisire la forma voluta. Queste prime forme, senza decori, corrispondono a:

- una mela globosa e fondo piatto;
- un cordone o siluro con base piatta e vertici affusolati;
- un cordone a semicerchio tipo ferro di cavallo;
- un cordone chiuso tipo corona;
- un cordone ondulato tipo la lettera esse o la doppia esse.

La decorazione e sforbiciatura

Le forme subiscono un'ulteriore lavorazione in cui avviene il decoro con ausilio di strumenti quali coltello, forbici, rotelle dentate o lisce o con la semplice pressione delle dita sino ad ottenere la forma desiderata adornata con cornetti, merletti, sfrangiature, animali o uccelli che si riportano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e in alternativa o in maniera complementare tra loro.

È facoltativo l'utilizzo di uno o più uova di gallina o uno o più uova di quaglia o delle mandorle senza guscio o dell'uva sultanina, come meri decori che non si uniscono all'impasto.

Nel caso, le uova si incastonano intere e con il guscio della dimensione proporzionata alla pasta decorata, sopra la superficie.

Il numero delle uova e il posizionamento sono a discrezione del produttore.

Possono essere altresì incastonate sulla superficie del pane, delle mandorle senza il guscio oppure, in un incavo all'interno del «Pane Coccoi», una certa quantità di uva sultanina chiusa da strisce di pane che lascino intravedere il ripieno.

La lievitazione

Le forme decorate vengono posizionate su piani rigidi ed eventualmente coperte con dei teli, per il tempo desiderato, in temperatura ambiente oppure tramite l'utilizzo delle apposite celle di lievitazione.

La sforbiciatura e cottura

Raggiunta la lievitazione desiderata, avviene la fase della sforbiciatura che, con l'ausilio di forbici, consiste nel tagliare la pasta al fine di realizzare la forma finale voluta.

Durante la fase di sforbiciatura è facoltativo ricoprire la forma con dei granelli di semola.

La cottura può avvenire in forni a riscaldamento diretto o a riscaldamento indiretto, con vapore o senza vapore.

È facoltativo utilizzare un contenitore pieno d'acqua all'interno del forno, in modo da far scaturire del vapore che, a fine cottura, conferisce grande lucentezza.

Il Pane Coccoi può essere consumato ancora caldo, appena sfornato oppure, anche in assenza di particolari accorgimenti nella conservazione, sino ad alcuni giorni dalla cottura

Confezionamento

Il prodotto «Pane Coccoi» può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o sfuso come previsto all'art. 8.

Tutta la fase di trasformazione degli ingredienti in prodotto finito, e la fase del confezionamento devono avvenire entro le dodici ore dalla cottura.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento del «Pane Coccoi» IGP è giustificata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto, dovuta alle sue specificità. Nessun pane si presenta con le caratteristiche esterne del «Pane Coccoi», immediatamente individuabile grazie alla lavorazione, frutto di sforbiciature, tagli, pressioni manuali e talvolta di applicazioni che restituiscono al prodotto, un'immagine unica. È infatti il risultato di una consuetudine produttiva e di una manualità trasmessa unicamente in Sardegna, di generazione in generazione.

La tipologia di decoro, più o meno complessa è la sua specificità principale che muta dal pane di consumo quotidiano a quello delle occasioni speciali, a seconda del momento della vita e dello scandire delle stagioni a cui il popolo sardo attribuisce un significato particolare, oggi come accadeva in passato. Se infatti la tipologia di «Pane Coccoi» ad uso quotidiano è poco complessa, ma comunque lavorata, quella realizzata in occasione di un momento particolare dell'anno o di un sacramento, è simbolica e più ricca, ma è sempre indissolubilmente espressione della cultura e dell'identità isolana e per questo specifica e unica. Non a caso il «Pane Coccoi» viene prodotto da sempre esclusivamente in Sardegna. Il «Pane Coccoi», anche grazie all'isolamento fisico della regione, non ha mai subito ibridazioni esterne, né ha mai varcato i confini regionali per essere realizzato fuori dall'Isola.


Il legame con il territorio è ulteriormente dimostrato dalla simbologia delle forme, anche le più semplici, che richiamano frutti, oggetti o elementi della natura isolana. L'arte della lavorazione del «Pane Coccoi», così complessa sia nell'impastamento, sia nella lievitazione e nel decoro veniva appreso dalle massaie sarde che si preparavano fin da piccole ad affrontare la vita in una famiglia propria dove il pane, anche quello più pregiato, il «Pane Coccoi», appunto, veniva realizzato una volta alla settimana.

La reputazione del «Pane Coccoi» è indiscutibile e legata al suo principale uso in occasioni festive: oltre ad essere il pane della domenica, era anche quello delle occasioni speciali. Questo fatto non ha però impedito al prodotto di diventare anche di uso comune e oggi non c'è panificio in Sardegna che non ne realizzi una certa quantità quotidiana, che si innalza in particolari periodi dell'anno. La sua reputazione è tale che la produzione e vendita del «Pane Coccoi» qualifica l'esercente ed è fattore di vanto per chi lo realizza. Per questo motivo anche l'apprendistato del panificatore sardo comprende sempre un periodo di approfondimento sull'impastamento, la lievitazione e la lavorazione del «Pane Coccoi».

Dalla vocazione per la coltivazione del grano discende l'uso intenso e generalizzato del pane in tutta l'Isola di cui si trova attestazione a partire dal '700, anche nei diari di viaggio di diversi autori.

In queste testimonianze scritte, un ampio spazio è stato dedicato al «Pane Coccoi».

Nelle fonti storiche e letterarie si evidenzia che il legame del Pane Coccoi con la Sardegna è antico: il nome viene fatto derivare etimologicamente da alcuni studiosi dal latino cochlea che deriverebbe dal greco antico κοχλιάς. La forma principale del «Pane Coccoi» assomiglia infatti ad una corona, circolare per l'appunto. In lingua sarda «coccoi» sono dette anche determinate tipologie di chiocciole di mare e di terra.



Troviamo fonti letterarie e storiche che citano il «Pane Coccoi» sin dal 1805. La prima citazione è dello storico Giovanni Mameli De Mannelli, ne *Le Costituzioni di Eleonora d'Arborea intitolate Carta de Logu* (1805). Molte altre sono le fonti ottocentesche, tra le più eminenti quella del linguista sardo Vincenzo Raimondo Porru nel *Dizionario Sardo Italianu*, edito nel 1832.

Nel 1851 l'archeologo e linguista sardo Giovanni Spano nel *Vocabolario Sardo Italiano e Italiano Sardo* edito a Cagliari riporta due espressioni con il lemma «coccò»: «Coccoi, m. corollo, pane a corolla» (1851: 160) e «pizzu, m. becco. Coccoi de pizzus, pane fatto a merli» (1851: 345).

Altra voce autorevole quella di Benvenuto Gasparoni, che nel saggio: *Il Buonarroti. Scritti sopra le arti e le lettere del 1870*, fa una disamina dei pani all'epoca dei Romani e paragona il «Pane Coccoi» con il pane latino detto *panis coronarius*. La testimonianza è importante perché cita la materia prima, la semola, la forma principale, la corona, e l'occasione festiva come momento privilegiato di consumo di questo pane.

Nel novecento le fonti si moltiplicano. Nel 1931 nella prima Guida Gastronomica d'Italia del Touring Club Italiano, descrivendo i giacimenti agroalimentari sardi si scrive che «Il sardo tiene assai alla bontà del pane. Nelle città si vende pane fatto all'uso continentale ma anche pane sardo [...] In generale è bianchissimo, di pasta dura e poco lievitata, e si conserva bene per molti giorni [...] Della stessa specie sono la còzzula del Logudoro e il coccò del Campidano» (1931: 468).

Tra le più interessanti fonti quella dei folkloristi Pasquale Marica e Franz Silesu, del 1959, in merito alla «La Settimana Santa A Sanluri», nella prestigiosa rivista di folklore Lares.

La studiosa ogliastrina Marilena Cannas richiama il «Pane Coccoi» ne *La cucina dei sardi: duecento piatti caratteristici* edito a Sassari nel 1975.

Andiamo al 1991: nel volume collettaneo curato da ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico) in nome del pane. *Forme tecniche occasioni della panificazione tradizionale in Sardegna*, edito a Nuoro, ricorre spesso il nome coccò.

Concludiamo la rassegna delle fonti, che dimostra lo strettissimo legame del «Pane Coccoi» con la Sardegna nell'arco di due secoli, con numerosi preziosi riferimenti storici, con la scheda messa a punto dall'autorevole INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale) nell'Atlante dei Prodotti Tipici: il Pane, INSOR, Roma, edito nel 1995 a Roma, a cura di Graziella Picchi dove vengono riportate importanti informazioni sul coccò.

Art. 7.

Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto «Pane Coccoi» viene venduto sfuso o confezionato, al pezzo o al peso.

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione «Pane Coccoi» seguita dalla menzione IGP, in grassetto ed il simbolo dell'Unione;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice. È consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore.


La denominazione Pane Coccoi è intraducibile.

L'indicazione geografica protetta «Pane Coccoi» deve figurare in etichetta in caratteri maggiori rispetto ad altre scritte, chiari, indelebili, con colorineria in ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni che possono comparire in dimensioni dimezzate, rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la IGP.

Alla indicazione geografica protetta «Pane Coccoi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Il prodotto può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti il logo bene in vista, che riportino le stesse informazioni previste per le confezioni.

Il logo della denominazione è il seguente:



PANE COCCOI IGP

La grandezza del logo sarà proporzionata alla dimensione della confezione, mantenendo inalterate le sottoindicate proporzioni. Il carattere utilizzato nel logo è il Tenor Sans. Il carattere utilizzato nel nome aziendale è in Maiuscolo. Tenor Sans: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, 1234567890, FONT PANE COCCOI IGP, COLORI, PANE COCCOI IGP, Colore Pittogramma: PANTONE #C1801C.

26A01709

Proposta di modifica, dell'Unione, del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Toscano» o «Toscana».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Toscano» o «Toscana» e, nel contempo, è stato approvato il relativo disciplinare di produzione della medesima IGT;



Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato nel sito web del Ministero con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Toscano» o «Toscana»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2019/33 al disciplinare di produzione della IGT dei vini «Toscano» o «Toscana» di cui al predetto provvedimento ministeriale 7 novembre 2014;

Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Toscana, il 25 luglio 2024, prot. n. 336057, intesa ad ottenere la modifica di categoria dell'unione del nome della denominazione a IGT «Toscano» o «Toscana» in «Toscana», nonché la modifica del relativo disciplinare di produzione, con l'introduzione della categoria dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità, nel rispetto della procedura di cui al precitato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 12 del sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica dell'unione del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della I.G.T. dei vini «Toscano» o «Toscana» in «Toscana»;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 9 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica di categoria dell'unione concernente la modifica del nome della denominazione «Toscano» o «Toscana» in «Toscana», nonché la modifica del relativo disciplinare di produzione, con l'introduzione della categoria dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità.

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA, DELL'UNIONE, DEL NOME DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEI VINI «TOSCANO» O «TOSCANA» IN «TOSCANA», NONCHÉ DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, CON L'INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DEI VINI SPUMANTI E DEI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ

La proposta di modifica dell'Unione del nome e del disciplinare di produzione è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), consultabile al seguente percorso:

Qualità → Indicazioni geografiche e Specialità tradizionali garantite → Vini DOP e IGP → Procedura di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione – Domande di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione → Anno 2026 → Sezione 2A. Domande «modifiche unionali disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

In alternativa, è possibile consultare direttamente la pagina al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23951>

All'interno della pagina consultare le seguenti sezioni:

Sezione: 2A. Domande «modifiche unionali disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

26A01719

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società ASPM Soresina Servizi S.r.l., nel Comune di S. Stefano di Sessanio.

Con decreto n. 101 del 1° aprile 2026, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di S. Stefano di Sessanio, in Provincia di L'Aquila, dal comune medesimo alla società ASPM Soresina Servizi S.r.l.

26A01710

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 marzo 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1478
Yen	182,66
Corona ceca	24,436
Corona danese	7,472
Lira Sterlina	0,86408
Fiorino ungherese	390,23
Zloty polacco	4,2683
Nuovo leu romeno	5,0947
Corona svedese	10,769
Franco svizzero	0,9041
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,149
Rublo russo	-
Lira turca	50,7157
Dollaro australiano	1,6272
Real brasiliano	6,0492
Dollaro canadese	1,5703
Yuan cinese	7,9154



Dollaro di Hong Kong	8,9881
Rupia indonesiana	19472,25
Shekel israeliano	3,58
Rupia indiana	105,8818
Won sudcoreano	1711,08
Peso messicano	20,4306
Ringgit malese	4,5114
Dollaro neozelandese	1,9647
Peso filippino	68,579
Dollaro di Singapore	1,4676
Baht thailandese	37,143
Rand sudafricano	19,2461

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01739**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1531
Yen	183,29
Corona ceca	24,437
Corona danese	7,4718
Lira Sterlina	0,8643
Fiorino ungherese	388,33
Zloty polacco	4,2593
Nuovo leu romeno	5,0915
Corona svedese	10,7055
Franco svizzero	0,9068
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,073
Rublo russo	-
Lira turca	50,973
Dollaro australiano	1,6227
Real brasiliano	6,0064
Dollaro canadese	1,5804
Yuan cinese	7,9412
Dollaro di Hong Kong	9,0355
Rupia indonesiana	19554,27
Shekel israeliano	3,5733
Rupia indiana	106,5055
Won sudcoreano	1714,87
Peso messicano	20,3662
Ringgit malese	4,5178

Dollaro neozelandese	1,9693
Peso filippino	68,677
Dollaro di Singapore	1,4723
Baht thailandese	37,268
Rand sudafricano	19,2092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01740**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,15
Yen	183,49
Corona ceca	24,467
Corona danese	7,472
Lira Sterlina	0,86393
Fiorino ungherese	392,83
Zloty polacco	4,2713
Nuovo leu romeno	5,0938
Corona svedese	10,7778
Franco svizzero	0,9073
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,0205
Rublo russo	-
Lira turca	50,8539
Dollaro australiano	1,6305
Real brasiliano	6,0079
Dollaro canadese	1,5774
Yuan cinese	7,9214
Dollaro di Hong Kong	9,0135
Rupia indonesiana	19543,1
Shekel israeliano	3,568
Rupia indiana	106,83
Won sudcoreano	1729,08
Peso messicano	20,3942
Ringgit malese	4,504
Dollaro neozelandese	1,9763
Peso filippino	69,001
Dollaro di Singapore	1,4734
Baht thailandese	37,565
Rand sudafricano	19,4174

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01741

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1489
Yen	182,46
Corona ceca	24,517
Corona danese	7,4716
Lira Sterlina	0,86388
Fiorino ungherese	394,3
Zloty polacco	4,2853
Nuovo leu romeno	5,0972
Corona svedese	10,8065
Franco svizzero	0,9121
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	10,996
Rublo russo	-
Lira turca	50,92
Dollaro australiano	1,6403
Real brasiliano	6,0877
Dollaro canadese	1,577
Yuan cinese	7,9279
Dollaro di Hong Kong	8,9966
Rupia indonesiana	19485,57
Shekel israeliano	3,5997
Rupia indiana	107,133
Won sudcoreano	1725,2
Peso messicano	20,5858
Ringgit malese	4,5259
Dollaro neozelandese	1,98
Peso filippino	69,112
Dollaro di Singapore	1,4744
Baht thailandese	37,805
Rand sudafricano	19,6105

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01742


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1555
Yen	183,46
Corona ceca	24,505
Corona danese	7,4712
Lira Sterlina	0,86438
Fiorino ungherese	392,48
Zloty polacco	4,2783
Nuovo leu romeno	5,096
Corona svedese	10,7825
Franco svizzero	0,9096
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	11,029
Rublo russo	-
Lira turca	51,197
Dollaro australiano	1,6351
Real brasiliano	6,0724
Dollaro canadese	1,5849
Yuan cinese	7,9664
Dollaro di Hong Kong	9,0545
Rupia indonesiana	19557,3
Shekel israeliano	3,5888
Rupia indiana	108,175
Won sudcoreano	1734,17
Peso messicano	20,5875
Ringgit malese	4,5521
Dollaro neozelandese	1,9723
Peso filippino	69,18
Dollaro di Singapore	1,4793
Baht thailandese	37,854
Rand sudafricano	19,5117

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01743



MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente religioso di confessione buddhista denominato «Fondazione Il Cerchio - Istituto per la diffusione della religione buddhista zen», in Berceto.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2026 è stata riconosciuta la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 245, dell'ente religioso di confessione buddhista denominato «Fondazione Il Cerchio - Istituto per la diffusione della religione buddhista zen», con sede in Berceto (Parma), località Pradaiole, retto dallo statuto datato 16 dicembre 2024, composto di sedici articoli.

26A01738


**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE**Avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (anno 2026).**

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al seguente link: <https://www.affariregionali.it/it/aree-tematiche/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche/istruttoria-e-attivita-di-supporto/2026-avviso-pubblico-per-la-presentazione-dei-progetti/> e sul sito del Governo al link: <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/index.html#DARA> è pubblicato il testo integrale dell'avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (anno 2026), con i relativi allegati.


26A01736

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-082) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 0 9 *

€ 1,00

